

Sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2013 è stata pubblicata la

**Legge 14 gennaio 2013, n. 4: “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”.**

*Il testo della legge è pubblicato a pagina 83 del Manuale Operatori.*

L'unico obbligo imposto da questa legge è che chiunque svolga una “professione non organizzata” deve contraddistinguere la propria attività, **in ogni documento e rapporto scritto** con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge.

Conseguenza pratica è che, dal 10 febbraio 2013, **su tutte le fatture emesse deve essere riportata la scritta:**

**"Operatore Shiatsu - libera professione di cui alla legge 4/2013"** (o simile)

come riportata sul manuale alle pagine 15 e 16.

Così come nelle dichiarazioni di consenso di cui a pag. 67 del manuale.

Riteniamo che, anche se non specificatamente espresso, rientrino in tale obbligo i volantini pubblicitari e il sito web.

La legge sancisce altresì che l'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

Il codice del consumo prevede che possano essere irrogate sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 516 euro fino a 25.823 euro in base alla gravità e alla durata della violazione e disposta, in caso di reiterata inottemperanza ai provvedimenti sanzionatori, la sospensione dell'attività fino a 30 giorni.

Preferibile, pertanto, non omettere l'indicazione richiesta.